

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, FLORENA, COLLEONI, ALESSANDRINI, CAROLI, MORANDI, VALSECCHI Pasquale e DEL NERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1968

Norme per il riordinamento delle carriere del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge pone in rilievo i problemi del personale amministrativo del Consiglio di Stato per la funzionalità dei servizi sia in sede giurisdizionale che in sede consultiva, tenendo conto delle necessità contingenti, delle presumibili necessità future, delle acquisite esperienze e dei voti più volte espressi dal personale.

La legge 10 aprile 1964, n. 193, sul Consiglio di Stato, per se stessa apportatrice di benefici di carattere temporaneo, ha dimostrato chiaramente, nei quattro anni di applicazione, che, dopo quella di Magistratura, fondamentali per l'Istituto sono due carriere: quella direttiva e quella di concetto.

Per la carriera direttiva si impone un riordinamento interno per le improrogabili esigenze di servizio cui il Consiglio deve provvedere per consentire le quali, senza aggravare il bilancio, viene proposta la trasformazione dell'attuale carriera direttiva speciale in carriera direttiva ordinaria e la ristrutturazione della carriera di concetto in carriera di concetto ordinaria, in quanto la carriera speciale di concetto, così come è ora, è di per se stessa ibrida (infatti la carriera speciale

di concetto si sviluppa solo in tre qualifiche), non rispondente alle esigenze dell'Istituto, spesso confusa nelle due carriere, direttiva ed esecutiva, in mezzo alle quali si trova limitata se non addirittura assorbita, e pertanto è stato disposto il presente disegno di legge.

Il provvedimento consta di 8 articoli.

Con gli articoli 1, 2, 4 e 5, gli attuali ruoli organici della carriera speciale direttiva, speciale di concetto, esecutiva ed ausiliaria vengono sostituiti con quelli ivi indicati. Si precisa e si sottolinea che con ciò non si chiede un allargamento di organico: si vuole invece che si provveda alle necessità di una migliore ristrutturazione degli organici disciplinando meglio l'accesso alla carriera senza però derogare dalle norme relative alle carriere dello Stato.

Con l'articolo 3 viene esteso al personale di dattilografia il trattamento economico previsto per il personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari.

Con l'articolo 6, dettato nell'interesse stesso dell'Amministrazione e dei servizi, si vuol

le evitare che alcuni posti in alcune qualifiche del personale amministrativo del Consiglio di Stato possano non essere immediatamente coperti per la mancanza del raggiungimento dell'anzianità minima richiesta al personale per essere scrutinato.

Con l'articolo 7 si è voluta una norma di giustizia ai fini di togliere sperequazioni interne retributive tra personale e personale

delle stesse categorie e delle stesse qualifiche.

Con l'articolo 8 si è voluto favorire lo svecchiamento dell'Amministrazione.

Con l'articolo 9 si prevede l'onere di spesa che si può reperire nei normali stanziamenti di bilancio essendo minimo ed altamente compensato da una migliore ristrutturazione degli organici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tabelle relative al personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato annesse alla legge 10 aprile 1964, n. 193, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

Coloro, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di vice direttore aggiunto di segreteria, saranno iscritti nella qualifica di vice direttore di segreteria.

Coloro, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano le qualifiche di segretario di Sezione, segretario aggiunto di Sezione e vice segretario di Sezione, saranno iscritti in ordine di ruolo nella qualifica di vice direttore aggiunto di Segreteria.

Ai concorsi per l'accesso alla carriera direttiva potranno partecipare tutti gli impiegati delle carriere direttive di tutte le Amministrazioni dello Stato e potranno partecipare anche gli impiegati della carriera di concetto del Consiglio di Stato che avranno maturato l'anzianità prevista dall'articolo 196 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ivi compreso il precedente servizio prestato nella carriera esecutiva, cumulando a questo, se necessario, il servizio prestato presso altra Amministrazione o in qualità di sottufficiale.

Per quanto concerne lo stato giuridico per il personale della carriera direttiva valgono,

in quanto applicabili, le norme stabilite dalla parte II, titolo I del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

Il primo e secondo comma dell'articolo 24 della legge 10 aprile 1964, n. 193, sono abrogati.

Art. 2.

Coloro, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano le qualifiche di archivista superiore e di archivista capo, saranno iscritti in ordine di ruolo nelle qualifiche, rispettivamente, di segretario di Sezione e di segretario aggiunto di Sezione della carriera di concetto.

I primi archivisti, gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti verranno iscritti in ordine di ruolo nella qualifica di vice segretario di Sezione, della carriera di concetto, anche in soprannumero, rimanendo immutate le loro attuali mansioni.

Art. 3.

Il primo e secondo comma dell'articolo 40 della legge 10 aprile 1964, n. 193, sono sostituiti dal seguente:

« Al personale di dattilografia del Consiglio di Stato compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni ».

Art. 4.

Coloro, che alla data di entrata in vigore della presente legge trovansi nella qualifica di commesso capo e commesso, saranno iscritti in ordine di ruolo nelle qualifiche, rispettivamente, di primo commesso d'Aula e commesso d'Aula. Gli uscieri capi, gli uscieri e gli inservienti saranno iscritti in ordine di ruolo nella qualifica di addetto all'Aula o all'Ufficio.

Gli appartenenti alla carriera ausiliaria che alla data di entrata in vigore della presente legge, trovansi in possesso del prescritto titolo di studio o che continuativamente abbiano svolto mansioni nella carriera esecutiva per almeno un triennio, saranno iscritti in ordine di ruolo nella qualifica di archivista della carriera esecutiva.

Art. 5.

L'articolo 45 della legge 10 aprile 1964, n. 193, è sostituito dal seguente:

« La promozione a primo agente tecnico è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici che alla data dello scrutinio abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio; la promozione ad agente tecnico capo è conferita con le stesse modalità ai primi agenti tecnici che alla data dello scrutinio abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio ».

Art. 6.

Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di anzianità di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli del personale di segreteria e ausiliario sono ridotti di un anno e mezzo.

Art. 7.

L'articolo 62 della legge 10 aprile 1964, n. 193, è sostituito dal seguente:

« Al personale del Consiglio di Stato, escluso quello di Magistratura, è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza.

A tutto il personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato, nel caso di promozione, verranno riconosciuti, agli effetti economici della nuova qualifica conseguita, tutti gli scatti già maturati nella qualifica precedente ».

Art. 8.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutto il personale comunque appartenente ai ruoli del Consiglio di Stato, che abbia maturato il diritto a pensione e che cesserà dal servizio a domanda, sarà attribuito a tutti gli effetti il coefficiente della qualifica immediatamente superiore, anche se non prevista dall'ordinamento del Consiglio di Stato.

Art. 9.

All'onere di spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE
DI SEGRETERIA ED AUSILIARIO DEL
CONSIGLIO DI STATO

TABELLA A1

CARRIERA DIRETTIVA

Coef- ficiente	Qualifica	N. posti
670	Direttori capi di segreteria	8
500	Direttori di segreteria	6
402	V. Direttori di segreteria	5
325	V. Direttori aggiunti di segreteria	5
Totale		24
		=

TABELLA A2

CARRIERA DI CONCETTO

Coef- ficiente	Qualifica	N. posti
500	Segretari capi di Sezione	8
402	Segretari di Sezione	12
325	Segretari aggiunti di Sezione	15
271	V. Segretari di Sezione	19
Totale		54
		=

TABELLA B

CARRIERA ESECUTIVA

Coef- ficiente	Qualifica	N. posti
325	Archivista superiore	1
271	Archivista capo	3
229	Primo archivista	4
202	Archivista	6
Totale		14
		=

TABELLA C

PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

	Qualifica	N. posti
	Dattilografi	24

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

PERSONALE AUSILIARIO

Coef- ficiente	Qualifica	N. posti
229	Primi commessi d'Aula	6
202	Commessi d'Aula	6
173	Addetti all'Aula o all'Ufficio	12
		—
	Totale	24
		=

TABELLA E

PERSONALE AUSILIARIO TECNICO

Coef- ficiente	Qualifica	N. posti
229	Agente tecnico capo	2
202	Primo agente tecnico	2
173	Agente tecnico	3
		—
	Totale	7
		=